

Comune di Miasino

Provincia di Novara
Via Sperati, 6 - 28010 Miasino

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 24 DEL 25/10/2022

OGGETTO:

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI PIAZZALE MARTELLI" - CUP B27H21000730004 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FAVORE DELL'ING. GIULIO FRANCESCO FRASSIN CON STUDIO A BORGOMANERO (NO) - CIG: Z183850E91 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI AL GEOM. MAURIZIO MARTINETTI DIPENDENTE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n.8/2021 in data 29.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP n. 116 del 20.07.2021, veniva affidato all'arch. Valeria STRESS con studio in via Carlo Cerruti n. 7 a Novara (NO), incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e contabilità, relativo agli interventi di "Riqualificazione piazza Alpini - riqualificazione parco giochi - manutenzione straordinaria muro di recinzione Villa Nigra", dando atto di procedere in via prioritaria alla progettazione definitiva/esecutiva delle opere di "*Riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli*";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 18.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "*Riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli*", redatto all'arch. Valeria STRESS, acquisito al prot com.le n. 3142 in data 14.07.2022, per l'importo complessivo da quadro economico pari a € 113.160,00;
- con Determinazione del Servizio LLPP n. n. 15 i data 02/08/2022 i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta PROLUDIC S.r.l. con sede in via Solferino n. 2 in Castelnuovo Scrivia (AL);
- con nota in data 27.09.2022 acquisita al prot. com.le al n. 4224, la ditta PROLUDIC S.r.l ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e smi;
- con nota in data 12.10.2022 acquisita al prot. com.le al n. 4461, l'arch. Valeria Stress per cause sopravvenute ha comunicato l'impossibilità di proseguire nell'incarico affidatogli con la sopracitata Determinazione n. 116 del 20.07.2021;
- in conseguenza alla succitata richiesta di subappalto inoltrata dalla ditta PROLUDIC S.r.l e pertanto della sopravvenuta presenza in cantiere di una seconda ditta, scaturisce l'esigenza di individuare la figura del coordinatore per la sicurezza così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- in conseguenza della rinuncia all'incarico da parte dell'arch. Valeria STRESS, scaturisce l'esigenza di individuare diversa figura per la direzione dei lavori;

Dato atto che stante la limitata dotazione organica dell'Ente per il coordinamento della sicurezza è necessario avvalersi di un professionista esterno abilitato all'esercizio della professione ed in particolare all'espletamento incarichi di coordinatore della sicurezza, mentre per la direzione dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 è possibile avvalersi del personale dipendente ed affidare l'incarico al responsabile del procedimento;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e smi il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, e successivamente dalla Legge 108/2021 prevede sino al 30.06.2023 l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro a soggetti in

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- i punti 3.7 e 4.3.2 delle Linee Guida n.4 aggiornate al D.L. 19 aprile 2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 secondo i quali per affidamenti inferiori a 1.000 (innalzato ad € 5.000 dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) è possibile derogare al principio della rotazione ed esprimere in forma sintetica la motivazione della scelta dell'affidatario;

Dato atto che per le motivazioni sopra espresse, al fine di individuare una figura professionale a cui affidare l'incarico in oggetto, si è provveduto ad interpellare l'ing. Giulio Francesco Frassin con studio in Borgomanero (NO) in Via Risorgimento n. 38, che con nota in data 26.09.2022 prot. com.le 4201 si è reso disponibile all'assunzione dell'incarico verso un corrispettivo di € 2.100,00 oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% e IVA 22%;

Ritenuta l'offerta congrua ed equa rispetto alla prestazione professionale da eseguirsi e adatta alle esigenze e confacente alle necessità dell'Amministrazione, considerata la natura, tipologia, caratteristiche del servizio tecnico professionale in oggetto, nonché la comprovata capacità professionale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'attività di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli;
- l'affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 come modificata dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, e successivamente dalla Legge 108/2021 del 29.07.2021, e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo dell'affidamento;
- il professionista ha dichiarato mediante autocertificazione debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi;
- in ordine alla regolarità contributiva del professionista si è provveduto alla verifica attraverso la procedura Inarcassa prot. 1544546 in data 03.10.2022;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e smi, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z183850E91;

Visti gli articoli 107 e 183 del DLgs. n. 267/2000;

Per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA

- 1) **di affidare**, per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente, all'ing. Giulio Francesco Frassin con studio tecnico in Borgomanero (NO) in Via Risorgimento n. 38, C.F.: FRSGFR77C09B019W, iscritto all'Albo Ingegneri Prov. Novara al n. 2207/A, incarico di coordinatore della sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione per i lavori di “*Riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli*”;

- 2) **di dare atto** che la spesa di cui al punto 1), per € 2.100,00 oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% per € 84,00 oltre IVA 22 % per € 480,48 e così per complessivi € 2.664,48 IVA c.sa, trova imputazione sul Capitolo 3480 Codice 10.05.2, la cui copertura è assicurata da fondi di bilancio;
- 3) **di dare atto** che per l'assegnazione dell'incarico si è fatto riferimento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, e successivamente dalla Legge 108/2021 del 29.07.2021 e capitolo IV, paragrafo 1.3 delle Linee Guida n.1 approvate dall'ANAC mediante affidamento diretto;
- 4) **di affidare altresì** al dipendente comunale geom Maurizio Martinetti, incarico di direzione lavori;
- 5) **di dare atto** che il responsabile del presente procedimento è il geom Maurizio Martinetti;

Il Responsabile del Servizio LLPP
Firmato digitalmente
F.to:Elia Germani